

PROPOSTA DI LEGGE: PECORELLA: MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE CONCERNENTI LA CORTE DI CASSAZIONE (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3, 4 E 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 18 SETTEMBRE 2002) (2754-BIS) E DELL'ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SINISCALCHI ED ALTRI (2452)

(A.C. 2754-bis - Sezione 1)

PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Aggiungere, in fine, i seguenti articoli:

ART. 7. — 1. L'articolo 4 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, è sostituito dal seguente:

« ART. 4. (*Formalità per il parere del Consiglio superiore e del Consiglio giudiziario*). — Quando viene richiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura o del Consiglio giudiziario ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3, della richiesta e dei motivi è data comunicazione all'interessato, il quale ha diritto di prendere visione e copia degli atti trasmessi al Consiglio superiore o al Consiglio giudiziario, e può presentare deduzioni e chiedere di essere sentito personalmente.

Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, secondo comma, invece, si applica la procedura di cui alle norme previste dagli articoli 27 e seguenti del Capo IV.

Il Consiglio superiore e il Consiglio giudiziario non possono provvedere se non decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione di cui al primo comma ».

ART. 8. — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche ai proce-

dimenti *ex* articolo 2, secondo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, in corso non ancora conclusi con pronunzia definitiva.

6. 01. Cola, Mazzoni, Vitali.

(A.C. 2754-bis - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2754-bis - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 2754-bis – Sezione 4)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 409 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 6. Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello solo nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5. La corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dal medesimo articolo 127 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: solo nei casi di nullità *fino alla fine del comma, con le seguenti:* nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non sia stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi del terzo comma dell'articolo 410 del codice di procedura penale.

La corte d'appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127.

1. 2. Pisapia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dal medesimo articolo *con le seguenti:* dall'articolo.

1. 3. Pisapia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. – 1. All'articolo 410 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente comma:

« Contro l'ordinanza di archiviazione può essere proposto appello nei casi di nullità previsti dall'articolo 127, comma 5, e nei casi in cui non è stato notificato l'avviso all'opponente ai sensi del terzo comma. La corte d'appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. »

1. 01. Pisapia.

(A.C. 2754-bis – Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. Al comma 1, lettera *d*), dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le parole: « a norma dell'articolo 495 comma 2 » sono soppresse.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA
ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

(A.C. 2754-bis – Sezione 6)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE N. 2754-BIS NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 3.

1. I commi 1 e 1-bis dell'articolo 610 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Il presidente della corte di cassazione provvede all'assegnazione dei ricorsi alle singole sezioni secondo i criteri stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario e se rileva una causa di inammissibilità dispone la fissazione senza ritardo della data per la decisione in camera di consiglio. In quest'ultima ipotesi il ricorso può essere assegnato ad apposita sezione. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. L'udienza si svolge in camera di consiglio senza la presenza delle parti quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello. Entro quindici giorni dalla notifica o dalla co-

municazione della fissazione dell'udienza il difensore del ricorrente può chiedere di essere sentito. Ove non venga dichiarata l'inammissibilità e non debba procedersi in camera di consiglio è dato avviso, a norma del comma 5, della data dell'udienza pubblica.

1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito, quando è stato proposto da chi non abbia diritto di impugnazione, quando sia intervenuta rinuncia da parte dell'imputato, quando sia stato proposto contro provvedimento non impugnabile, quando è assolutamente privo di motivi di impugnazione, quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, oppure non contiene l'enunciazione dei motivi. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto ».

2. Al comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale, le parole: « a sezione diversa dall'apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1 ».

3. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale, le parole: « a sezione diversa dall'apposita sezione prevista dall'articolo 610, comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « ad una singola sezione ovvero alla apposita sezione di cui all'articolo 610, comma 1, e non sia stata disposta la fissazione della data per la decisione in camera di consiglio ai sensi del medesimo articolo 610, comma 1 ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE

ART. 3.

Sopprimerlo.

- 3. 4.** Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: assegna il ricorso ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.

1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinuncia al ricorso. Nello stesso modo si procede,

quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.

1-ter. Nei casi indicati dai commi 1 e 1-bis, se non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129.

Consequentemente sopprimere i commi 2 e 3.

- 3. 10.** La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole da: dispone fino alla fine del comma con le seguenti: può assegnare il ricorso alle singole sezioni o ad apposita sezione. Quando il ricorso è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge o manifestamente infondati ovvero, fuori dei casi previsti dagli articoli 569 e 609, comma 2, per violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello, il presidente della sezione fissa senza ritardo la data per la decisione in camera di consiglio. La cancelleria dà comunicazione del deposito degli atti e della data dell'udienza al procuratore generale e ai difensori nel termine di cui al comma 5. L'avviso contiene l'enunciazione della causa di inammissibilità rilevata. Si applica il comma 1 dell'articolo 611 e l'udienza si svolge in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori. Quando il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati i difensori del ricorrente, fino a quindici

giorni prima dell'udienza, possono chiedere di essere sentiti.

1-bis. Sentito il procuratore generale l'inammissibilità è dichiarata senza le formalità previste dal comma 1 quando il ricorso è stato proposto dopo la scadenza del termine stabilito o da chi non ha diritto d'impugnazione ovvero contro un provvedimento non impugnabile oppure il ricorso è assolutamente privo di motivi di impugnazione o non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione o vi è rinunzia al ricorso. Nello stesso modo si procede, quando il ricorso è stato proposto contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o contro una sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599, comma 4, salvo che i motivi riguardino la violazione dell'articolo 178, ovvero l'errata qualificazione giuridica del fatto.

1-ter. Nei casi indicati dai commi 1 e *1-bis*, se il ricorso è stato assegnato ad apposita sezione e non viene dichiarata l'inammissibilità, gli atti sono rimessi al presidente della Corte, salvo che non debba essere comunque pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 ».

3. 1. Perlini.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.

3. 7. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , quando non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione,

3. 6. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: , oppure non contiene l'enunciazione dei motivi.

3. 2. Fanfani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, dopo le parole: la violazione dell'articolo 178 aggiungere le seguenti: , comma 1, lettere a) e b), nonché lettera c), limitatamente all'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato.

3. 3. Fanfani.

Sopprimere il commi 2 e 3.

3. 5. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Grillini, Kessler, Lucidi, Magnolfi, Mancini, Mussi, Siniscalchi.